

21

NEWS DAL PARLAMENTO

Dalla Camera dei Deputati:

LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA nel corso della settimana proseguirà in sede referente l'esame dei seguenti provvedimenti: Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario C. 2996; Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie C. 3459; Riforma delle professioni regolamentate C. 503 e C. 3581; inizierà l'esame della proposta di legge recante Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto C. 2094. In sede legislativa, proseguirà la discussione del provvedimento recante Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento C. 2364 e abb.. Il disegno di legge introduce un regolamento stragiudiziale delle situazioni di sovraindebitamento dei privati e degli imprenditori non soggetti a fallimento può essere consultato al link http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL004524

LA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA si riunisce per la deliberazione di una proroga del termine dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione. Il disegno di legge è stato presentato dal Governo e porta il n. 4144

Dal Senato della Repubblica:

APPROVATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2011

La Commissione Giustizia del Senato approva il Documento di Economia e Finanza per il 2011 predisposto dal Governo formulando le seguenti osservazioni:

- la richiesta di adeguati finanziamenti, da perseguire anche attraverso la capacità del sistema di autofinanziarsi (attraverso una sempre più razionale ripartizione delle risorse afferenti al fondo unico giustizia e l'adeguamento delle vigenti sanzioni pecuniarie per i delitti, le multe e le violazioni amministrative)
- riducendo il rilevante numero di magistrati distaccati presso amministrazioni dello Stato e sottratti alle loro funzioni istituzionali
- attuando la modernizzazione e all'efficienza del sistema della giustizia civile non può essere utilmente perseguito se non si tiene conto della concreta esperienza degli operatori della giustizia che, ad esempio, hanno rilevato pericolose criticità nel sistema della mediazione e conciliazione obbligatoria introdotto con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- mettendo a regime il sistema dell'ufficio del processo

TERMINATA LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2420

che inasprisce le pene per l'esercizio abusivo di una professione ed in caso di condanna, è altresì disposta l'immediata confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti

La Commissione ha fissato termine per gli emendamenti.

INIZIATA LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2612

il disegno di legge governativo mira a incrementare la produttività del sistema giudiziario civile, attraverso:

- l'adozione di un programma per la riduzione del contenzioso civile pendente che ciascun capo di ufficio giudiziario dovrà adottare con cadenza annuale, al fine di gestire in modo più efficiente e trasparente le priorità della trattazione dei procedimenti;
- misure straordinarie per la riduzione del contenzioso pendente dinanzi alla Suprema Corte di cassazione e alle corti d'appello, attraverso l'introduzione dell'onere di proporre un'istanza di trattazione personalmente sottoscritta dalle parti, al fine di eliminare i numerosi ricorsi non sorretti da un effettivo e persistente interesse della parte che ha dato impulso al procedimento;

– l'introduzione dell'istituto della motivazione breve, ricorrendo alla motivazione estesa solamente in funzione dell'esigenza di impugnazione del provvedimento da parte del soggetto processuale che non si ritiene soddisfatto dalla decisione emessa;

– l'estensione al procedimento dinanzi alla corte d'appello di strumenti della sentenza contestuale *ex* articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile e il nuovo istituto della motivazione breve.

L'apporto di nuove energie intellettuali esterne al sistema avviene attraverso:

– la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, con compiti di assistente di studio di un magistrato ordinario;

– l'introduzione della figura dei magistrati ausiliari con magistrati e avvocati dello Stato collocati a riposo, come magistrati onorari affiancati ai magistrati togati in servizio al solo scopo di definire le cause già mature per la decisione, a fronte di un compenso per ogni procedimento definito. Il disegno di legge può essere consultato a

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=52705>

Il CNF ha formulato osservazioni critiche che possono essere consultate al sito

<http://www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/BancaDazione/Inevidenza/articolo6808.html>

LA COMMISSIONE GIUSTIZIA ha in agenda l'esame delle modifiche apportate dalla Camera al ddl n. **1880-B** contenente "Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo".

Il testo al link http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/36765_tcsti.htm

APPROVATA DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA IN SEDE DELIBERANTE IL DISEGNO DI LEGGE N. **2380, 2386** che modifica il cpc a seguito della pronuncia dello scorso Settembre della Cassazione sulla riduzione del termine per l'iscrizione a ruolo nelle opposizioni a decreto ingiuntivo; il provvedimento che contiene anche una norma di interpretazione autentica, passa ora alla Camera

"Art. 1 (Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo)

Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole : "ma i termini a comparire sono ridotti a metà" sono soppresse.

Art. 2 (Disposizione transitoria)

Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 165, primo comma del codice di procedura civile, quest'ultimo in relazione alle eventuali preclusioni che ne derivino, si interpretano nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-*bis*, primo comma del medesimo codice."

LA COMMISSIONE GIUSTIZIA HA INVITATO IL GOVERNO A VALUTARE

L'OPPORTUNITÀ di differire l'efficacia complessiva delle norme sulla mediazione tenuto conto dell'ordinanza di remissione alla Consulta da parte del TAR Lazio.

SONO ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE I DISEGNI DI LEGGE **2329** e **2534** per le modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

I due disegni di legge introducono

a) norme più stringenti per garantire la terzietà, indipendenza e imparzialità dei mediatori e degli organismi di mediazione;

b) facoltatività del ricorso alla mediazione, con abbandono della formula dell'obbligatorietà (condizione di procedibilità) controproducenti;

c) previsione di eventualità della formulazione della proposta conciliativa e norme più «garantiste» riguardo alla situazione conseguente al mancato verificarsi dell'accordo;

4.

d) necessaria individuazione, con criteri territoriali «classici», degli organismi di mediazione da adire. Conosciamo le obiezioni al riguardo, ma prevalgono le preoccupazioni per la indispensabile tutela della «parte più debole». È facilmente immaginabile cosa rischia di accadere, specie in presenza di mediazione concepita obbligatoria, nelle controversie tra privati e grandi gruppi economici, estensori generalmente di contratti-tipo praticamente ineludibili e non seriamente negoziabili nelle clausole, anche onerose! Peraltro abbiamo previsto la possibilità che le parti concordino di derogare alle regole territoriali e si rivolgano a qualsiasi altro organismo, purché ciò avvenga con pattuizione di epoca successiva all'insorgere della controversia;

e) previsione della necessità dell'assistenza di un avvocato, sia nella presentazione dell'istanza di mediazione, sia in tutto il corso della fase.

f) norme di coordinamento, funzionale e temporale, per i casi in cui l'opportunità della mediazione si profili a causa già pendente oppure si imponga per dettato contrattuale o statutario, casi nei quali opera la «condizione di procedibilità»;

g) norme più rigorose in materia di riservatezza;

h) norme più convincenti in tema delle proposte conciliative, sulle conseguenze della mancata partecipazione dei soggetti coinvolti, sul rilievo delle proposte formulate e accettate o disattese ai fini e per gli effetti delle spese processuali;

i) esplicita previsione della responsabilità solidale dell'organismo con il singolo mediatore per i danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi;

l) ragionevole dilazione del momento di entrata in vigore della nuova normativa.

INIZIATO IN COMMISSIONE GIUSTIZIA L'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE 127 Modifiche al codice di procedura civile in materia di competenza del giudice di pace e di patrocinio nei giudizi davanti ad esso ; 897 Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente 2080 Disciplina organica della magistratura onoraria 2359 Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria. Il Governo ha preannunciato la presentazione di un proprio disegno di legge. APPROVATO IL TESTO DEL DISEGNO DILEGGE che introduce "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 190, 238-BIS, 438, 442 E 495 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. INTERVENTI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO E DI DELITTI PUNIBILI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO."